



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 48/20 DEL 29.11.2019

Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive". Linee guida. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale evidenzia che il fenomeno della violenza contro le donne continua a manifestarsi in dimensioni preoccupanti e che spesso le violenze si consumano in ambito familiare. Le istituzioni pubbliche, ormai da tempo, pongono in essere azioni integrate e sistemiche che tendono alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno, in attuazione di diversi interventi legislativi sulla materia.

Infatti, dopo la legge 27 giugno 2013 n. 77 che ha ratificato la Convenzione di Istanbul, con il decreto-legge 14 agosto 2013, n.93 (convertito dalla legge 15 ottobre 2013 n.119), sono stati introdotti diversi strumenti per contrastare la violenza sulle donne; tra di essi, il più importante è rappresentato dal "Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e valido per un biennio.

La Regione Sardegna, nel solco dei descritti atti di livello statale, sia legislativi che amministrativi, nell'esercizio delle sue competenze, da tempo ha posto in essere misure concrete, prevalentemente orientate verso la prevenzione delle violenze, la protezione e il sostegno alle vittime.

L'Assessore ricorda che la Regione Sardegna ha avviato le sue azioni sulla materia fin dal 2007, con l'approvazione della legge regionale del 7 agosto 2007, n. 8 "Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza" che ha previsto l'istituzione dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza per il sostegno, il soccorso e l'ospitalità delle donne anche con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti. Dall'entrata in vigore della predetta legge, in ogni esercizio finanziario la Regione Sardegna ha stanziato consistenti risorse dal proprio bilancio, che, integrate con i fondi statali, garantiscono un supporto indispensabile alle attività dei Centri antiviolenza, dei relativi sportelli e delle Case di accoglienza. In tal modo sono assicurati interventi flessibili e integrati, di promozioni di tipo preventivo, oltre che azioni riparative.

L'Assessore ricorda, altresì, che con la legge regionale 12 settembre 2013, n. 26, di modifica e integrazione della legge regionale n. 8 del 2007, è stata prevista l'apertura degli sportelli antistalking,



che hanno il compito di fornire assistenza alle vittime, di promuovere attività informative e di educazione finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e alla diffusione della cultura della persona e della donna in particolare, principale destinataria degli interventi.

L'Assessore rammenta, inoltre, che con la legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 è stato istituito il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, con il quale, in continuità con le succitate disposizioni, la Regione Sardegna opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povertà materiale sia messa in grado di uscire dal circuito della violenza e della dipendenza economica, per costruire la propria autonomia personale e lavorativa e riconquistare la propria dignità sociale.

L'Assessore evidenzia infine che nella legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) sono state introdotte disposizioni che rafforzano le misure volte a prevenire il fenomeno della violenza di genere.

L'articolo 9 della predetta legge, infatti, disciplina "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive" per i quali, comma 6, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 50.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

Il comma 1, dell'art. 9, prevede che "la Regione promuove e sostiene sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive, riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri per la presa in carico degli autori di tali atti operanti sul territorio regionale che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere e incoraggia la creazione di nuovi centri specialistici dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere promossi localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che dimostrino di avvalersi di personale qualificato e che possano dimostrare un'esperienza nel lavoro con gli autori di violenza. I centri antiviolenza possono avviare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori di atti di violenza di genere nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime al fine di assicurare la inderogabile separazione dei due percorsi ed escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore e la vittima".

Per quanto premesso, precisa l'Assessore, si rende necessario porre in essere un sistema integrato di azioni volte a concorrere al recupero ed all'accompagnamento degli autori di violenza di genere,



tramite interventi a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico da attuare con il supporto di equipe multidisciplinari composte da psicologi, consulenti, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, criminologi, sociologi, assistenti sociali, secondo il protocollo di lavoro adottato da ogni centro per la presa in carico degli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive e previo avvio di un'attività formativa specifica sulla violenza di genere, sui significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo e dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi accettati nelle relazioni tra i generi e sul trattamento degli autori di violenza. Ai sensi del succitato articolo 9, comma 1, i soggetti da coinvolgere in tale percorso di riabilitazione sono:

- 1) le carceri, al fine di favorire la prevenzione ed il recupero degli autori di violenza di genere sia in stato detentivo che nel territorio esterno. Al riguardo l'Assessore sottolinea che l'Ufficio inter distrettuale di esecuzione penale esterna di Cagliari, competente per la Regione Sardegna, è l'organo periferico del Ministero della Giustizia che si occupa di "trattamento socio-educativo" delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, con l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva ed ha tra i compiti istituzionali quelli legati alla promozione di iniziative progettuali in raccordo con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato. Costituisce pertanto l'istituzione pubblica di riferimento per le attività illustrate e l'anello di congiunzione con gli organismi privati operanti nel territorio;
- 2) i centri per la presa in carico degli autori di atti di violenza di genere operanti sul territorio regionale, che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere;
- 3) i nuovi centri specialistici dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere promossi localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che dimostrino di avvalersi di personale qualificato e che possano dimostrare un'esperienza nel lavoro con gli autori di violenza.

L'Assessore ritiene che i soggetti indicati debbano rivestire, nel percorso delineato dalla vigente normativa, un ruolo strategico, sulla base delle competenze attribuite dalla normativa nazionale vigente, dagli statuti e dal succitato art. 9, comma 1, in una logica di rete.



Il comma 6 dell'art. 9, prosegue l'Assessore, stanZIA una somma complessiva di euro 150.000, ripartita in tre tranches uguali per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tali somme, propone l'Assessore, potranno essere programmate con le seguenti modalità:

- per l'anno 2019, euro 50.000 da assegnare al beneficiario di cui al punto 1) per le attività di "trattamento socio-educativo" degli autori di violenza di genere;
- euro 50.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare tramite avviso pubblico:
 1. ai beneficiari di cui al punto 2) per la creazione / potenziamento di equipe multidisciplinari composte da psicologi, consulenti, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, criminologi, sociologi, assistenti sociali che garantiscano la presenza di operatori di entrambi i sessi, secondo il protocollo di lavoro adottato da ogni centro per la presa in carico degli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive e che si occupino dell'affiancamento / formazione / supporto delle strutture indicate la punto 3) della presente deliberazione;
 2. ai beneficiari di cui al punto 3), per l'avvio / gestione delle attività, anche tramite la selezione di personale qualificato.

Il comma 5 dell'art. 1, conclude l'Assessore, stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture previste dal comma 1, individua i criteri per stabilire la congrua proporzione tra il numero di soggetti ospitati e il personale necessario per la esecuzione dei servizi forniti e definisce misure e idonei meccanismi di verifica della rendicontazioni.

Le modalità di individuazione dei soggetti attuatori, i criteri per la concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla L.R. n. 48/2018, i criteri per stabilire la congrua proporzione tra il numero di soggetti ospitati e il personale necessario per la esecuzione dei servizi forniti e le misure e i meccanismi di verifica della rendicontazione sono definiti nell'allegato alla presente deliberazione, recante le "Linee guida per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge di stabilità 2019" che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare che:
 1. per l'anno 2019, la somma di euro 50.000 è assegnata all'Ufficio inter distrettuale di esecuzione penale esterna di Cagliari, competente per la Regione Sardegna, quale organo periferico del Ministero della Giustizia che si occupa di "trattamento socio-educativo" delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, sia dentro le carceri che nel territorio esterno, in quanto costituisce l'istituzione pubblica di riferimento per le attività illustrate;
 2. per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la somma di euro 50.000 è destinata tramite avviso pubblico:
 - a) ai beneficiari di cui al punto 2) in premessa per la creazione / potenziamento di equipe multidisciplinari composte da psicologi, consulenti, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, criminologi, sociologi, assistenti sociali che garantiscano la presenza di operatori di entrambi i sessi, secondo il protocollo di lavoro adottato da ogni centro per la presa in carico degli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive e che si occupino dell'affiancamento / formazione delle strutture indicate la punto 3) della presente deliberazione;
 - b) ai beneficiari di cui al punto 3 in premessa, per l'avvio / gestione delle attività, anche tramite la selezione di personale qualificato;
- di stabilire che gli attori individuati dovranno operare in una logica di rete che coinvolga in prima battuta le istituzioni e in seconda battuta i soggetti privati operanti nel panorama regionale;
- di stabilire che le modalità di individuazione dei soggetti attuatori, i criteri per la concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla L.R. n. 48/2018, i criteri per stabilire la congrua proporzione tra il numero di soggetti ospitati e il personale necessario per l'esecuzione dei servizi forniti e le misure e i meccanismi di verifica della rendicontazione sono



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 48/20
DEL 29.11.2019

definiti nell'allegato alla presente deliberazione, recante le "Linee guida per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge di stabilità 2019" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che per l'attuazione dei predetti interventi è autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 50.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1);
- di dare atto che la presente deliberazione viene inviata alla Commissione consiliare competente per la formulazione del parere previsto dal comma 5, dell'art. 9 della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda